



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale ----- del -----, proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (Comando Generale della Guardia di Finanza-Centro di Reclutamento della Guardia di Finanza Roma), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

Il signor -----, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio eletto il suo studio in Roma, viale delle Medaglie D'Oro, n.266;

per la riforma della sentenze breve del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE

seconda n. -----, resa tra le parti, concernente CONCORSO PER

ARRUOLAMENTO DI 310 ALLIEVI MARESCIALLI GUARDIA DI

FINANZA - A.A. 2008/2009.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del signor -----;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto il combinato disposto degli artt. 21 e 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificati dalla legge 21 luglio 2000, n. 205 e dopo aver preavvertito le parti;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2009 il Cons. Vito Carella e uditi per le parti l'avvocato A. F. Tartaglia e l'avvocato dello Stato Greco;

1.- La presente decisione viene assunta in forma semplificata, a termini del combinato disposto degli articoli 21 (comma decimo) e 26 (comma quarto) della legge n. 1034 del 1971, come modificata dalla legge n. 205 del 2000, dopo aver accertato la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, preavvertite le parti.

Recita il citato art. 26 che, nel caso di manifesta fondatezza o infondatezza ovvero inammissibilità del ricorso nei suoi vari aspetti in rito, la motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto risolutivo, ovvero, se del caso, ad un precedente conforme.

Nella specie, la problematica dibattuta ruota principalmente intorno all' esatta modalità di rilevazione di una ipoacusia, in sede di accertamenti medico-sanitari militari, con riguardo alla specifica direttiva tecnica (decreto Comandante Generale n. 416631 del 15 dicembre 20039) ed al particolare criterio diagnostico "La perdita mono o bilaterale isolata è quella che interessa al massimo due frequenze , calcolata prendendo come riferimento il valore in dB più grave").

2.- In punto di fatto va precisato che il ricorrente ha partecipato al concorso per l'arruolamento di 310 Allievi Marescialli del contingente ordinario della Guardia di Finanza per l'anno 2008-2009, e che ne è stato escluso per

inidoneità fisica, con la diagnosi di “ipoacusia monolaterale isolata AU sinistra = 60 Db a 3000Hz”.

Il Tribunale Amministrativo Regionale in epigrafe indicato, con la sentenza impugnata, ha accolto il ricorso proposto dall’interessato all’esito della verifica disposta presso l’Ospedale Militare Celio di Roma, il quale ha accertato che il ricorrente è affetto da “Ipoacusia neurosensoriale monolaterale sinistra di entità lieve”, classificabile con provvedimento medico legale “AU2” ,

risultando pertanto il soggetto in possesso del requisito sanitario richiesto per partecipare al concorso per l’arruolamento di specie.

Con il gravame in esame, il Ministero appellante ha chiesto che il ricorso di primo grado sia respinto, deducendo che il collegio verificatore incaricato dal TAR (e alle cui conclusioni il Tribunale ha aderito) avrebbe proceduto alla valutazione dell’apparato uditivo mediante rilevazione calcolata su una media delle quattro frequenze fondamentali (500-1000-2000-3000 Hz), in tal modo pervenendo a risultato falsato per la diversa diagnostica utilizzata e con alterazione della par condicio rispetto agli altri candidati.

L’appellato si è costituito in giudizio ed ha resistito nel merito.

3.- L’appello è infondato e la sentenza merita di essere confermata.

L’Amministrazione finanziaria stessa ammette che le frequenze innanzi riportate siano quelle fondamentali: cioè, l’Ospedale Celio ha verificato che a tutte le frequenze il soggetto in diagnosi era affetto da ipoacusia lieve, con un risultato quindi di maggiore accuratezza.

Contrariamente a quanto prospettato dal Ministero appellante, infatti, il suddetto criterio diagnostico comporta esclusione se l’aspirante risulti affetto da grave ipoacusia isolata in due frequenze che superino la soglia prevista dalla direttiva: il che non accade in fattispecie in cui il giudizio medico legale dato

dal Centro sanitario “Celio”, che si appartiene allo stesso Apparato militare, è di idoneità AU2.

Di conseguenza, l’Ospedale Celio non ha per nulla falsato il risultato diagnostico e nello specifico non è stata perpetrata alcuna discriminazione in danno di altri aspiranti al reclutamento.

Ne consegue che le risultanze del medesimo Ospedale hanno motivatamente e compiutamente evidenziato l’insussistenza del provvedimento di esclusione dal concorso, impugnato in primo grado, sicché del tutto legittimamente la sentenza gravata ha annullato tale provvedimento.

4.- Per concludere, l’appello va respinto e la sentenza confermata.

Le spese di lite relative all’odierno grado possono essere tuttavia integralmente compensate tra le parti, in considerazione della particolarità della fattispecie.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe n. 8996 del 2009 e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Compensa le spese di lite relative al secondo grado del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2009 con l'intervento dei Signori:

Luigi Maruotti, Presidente FF

Pier Luigi Lodi, Consigliere

Goffredo Zaccardi, Consigliere

Anna Leoni, Consigliere

Vito Carella, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Il Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/02/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Dirigente della Sezione